

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 – Asse 2 – Misure 211 e 212 – Reg. UE 1310/13. Periodo transitorio Annualità 2014 - Indicazioni operative.

Lettera PG. 2014. 0088514 del 31 marzo 2014 come successivamente rettificata dal PG/2014.0091098 del 1 aprile 2014

1. Premessa

- A. Il Reg. (UE) 1310/13 ha stabilito disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, in particolare ha previsto che
- gli Stati membri hanno facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle Misure di cui all'art. 36 del Reg. (CE) 1698/2005 (comprese le Misure 211 e 212), conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base al predetto regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purchè la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - che le spese di cui sopra sono ammissibili a beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del Regolamento n. 1698/2005 è già esaurita.
- B. Con la versione 8, era già stata precedentemente introdotta nel P.S.R. 2007-2013 la possibilità di attivare avvisi pubblici regionali sull'Asse 2, in relazione alla necessità di ricondurre ad unitarietà le procedure attuative del programma, al fine di semplificare la gestione e massimizzare l'utilizzo delle economie nella fase finale di ultimazione della programmazione.
- C. Nell'attuale stesura del Programma Operativo dell'Asse 2, come da modifiche introdotte dalla deliberazione n. 1536/2013, per le Misure 211 e 212 è stata prevista l'eventualità di attivare avvisi pubblici regionali nell'annualità 2014.
- D. Con riferimento a quanto descritto ai punti precedenti la Giunta regionale con propria deliberazione n. 298 del 10 marzo 2014 ha approvato i Programmi Operativi della Misura 211 e della Misura 212 con valenza di **avviso pubblico regionale** per l'annualità 2014.
- E. Pertanto, a differenza delle precedenti annualità, per il 2014 le Misure in oggetto sono attivate con Avviso regionale e non provinciale.
- F. Di seguito si riportano le indicazioni operative inerenti alla attuazione delle Misure in oggetto per l'annualità 2014.

2. Avviso regionale

Con riferimento alla DGR 298 del 10 marzo 2014 dal 31 marzo 2014 al 15 maggio 2014 sarà possibile presentare "domande di aiuto/pagamento" per indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone diverse dalle zone montane,

3. Periodo di impegno per nuove domande di indennità

L'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1310/2013 prevede che l'impegno relativo al mantenimento dell'attività agricola per un periodo minimo di 5 anni non si applichi ai nuovi impegni assunti dagli Stati membri nel 2014.

4. Estensione indicazioni operative 2013 PG 0058650 del 5 marzo 2013

I beneficiari di indennità per le Misure 211 e 212 che avendo concluso il periodo di impegno di 5 anni intendono richiedere pagamenti per annualità successive alla 5^a, avranno l'obbligo di proseguire "continuativamente" l'originario impegno per le sole annualità relativamente alle quali è presentata la domanda oltre la 5^a, mantenendo come riferimento per la corretta individuazione dell'inizio e della fine del periodo di obbligazione la decorrenza della prima domanda di pagamento delle indennità.

5. Beneficiari che presentano una domanda successiva alla prima ma non hanno ancora concluso il periodo di 5 anni di impegno.

I beneficiari della Misura che hanno già presentato domanda di indennità in annualità precedenti, ma non hanno concluso quinquennio di impegno, dovranno rispettare l'impegno relativo al mantenimento dell'attività agricola per i 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda, secondo le specificazioni indicate nei programmi operativi e rispettivi bandi provinciali di riferimento.

6. Risorse finanziarie e selezione

Per il finanziamento delle domande di aiuto/pagamento ammissibili eccedenti la suddetta disponibilità si provvederà con risorse del periodo di programmazione 2014-2020

In ragione del completo finanziamento di tutte le istanze risultate ammissibili, non verranno applicati, a valere sul presente avviso pubblico, i criteri di priorità previsti dal Programma Operativo dell'Asse 2

7. Conferma di modalità operative relative a precedenti annualità

Si richiamano le indicazioni inviate nelle annualità precedenti (disponibili nelle pagine dedicate alle Misure in questione nel sito E-R Agricoltura) per le parti ancora attuali, per le quali ad oggi non risultano intervenute diverse specifiche indicazioni e disposizioni.

Si evidenzia in particolare,

- con riferimento al punto 5 delle indicazioni 2009, che la presentazione tardiva delle domande è ammessa nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009, come disposto dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 65/11;

- che il punto 7 delle indicazioni 2009 deve intendersi modificato in riferimento a quanto contenuto nella nota congiunta del Direttore Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie, e del Direttore dell'AGREA del 25 luglio 2011 (prot. n. 180140).
- che in generale il contenuto delle indicazioni relative alle annualità precedenti deve essere assunto avendo cura di adeguare alle modifiche ad oggi intervenute sia i riferimenti alle disposizioni procedurali e operative che quelli alle norme comunitarie nazionali e regionali.

8. Individuazione delle UBA.

Per quanto concerne l'individuazione delle UBA, al fine della determinazione degli importi delle indennità da attribuire per ettaro di superficie foraggera, con la DGR 303/11 è stato disposto che per tale parametro ci si debba riferire o alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda (e cioè alla media aritmetica tra la consistenza iniziale e quella finale dell'anno precedente), ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, alla consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

In tale ultima eventualità il numero di UBA da indicare nella domanda dovrà risultare quindi quale media fra la consistenza risultante al 01/01/14 e quella risultante al momento della presentazione della domanda e dovrà essere allegato a corredo della medesima idonea documentazione giustificativa del numero di UBA dichiarate e il dettaglio dei calcoli effettuati.

9. Indennità non richieste a pagamento

Il Sistema Operativo Pratiche dell'AGREA, in fase di acquisizione delle domande rende possibile non richiedere a pagamento superfici comunque potenzialmente elegibili da sistema alla corresponsione delle indennità (anche se il sistema restituisce comunque, in tale eventualità, un messaggio di avvertimento non bloccante).

Uno dei casi di applicazione di quanto sopra riguarda chiaramente l'eventuale non disponibilità nella conduzione delle superfici interessate per l'intera durata dell'anno di riferimento dell'indennità.

Si coglie l'occasione per evidenziare, al riguardo, un altro significativo caso riguardante i terreni pascolivi non sfalciabili con mezzi ordinari (in particolare i pascoli magri con tara); detti terreni possono opportunamente non essere richiesti a pagamento se si prevede di non poter ottemperare su di essi all'obbligo di esercitare regolare attività di pascolamento nel corso dell'annualità di riferimento delle indennità.